

XVI legislatura

A.S. 1835:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010"

Novembre 2009
n. 55



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 1-bis (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 1-ter (Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 1-quater (Anagrafe degli studenti).....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 1-quinquies (Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato)</i>	<i>17</i>

PREMESSA

Il disegno di legge in esame è sprovvisto di relazione tecnica. La relazione illustrativa assicura che dallo stesso non deriveranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'analisi che segue considera le sole disposizioni ritenute significative per i profili di interesse.

Articolo 1

Il comma 1, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, prevede che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni

La relazione illustrativa al disegno di legge iniziale A.C. 2724 riferisce che le modifiche alla legge n. 124 del 1999 si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emessa il 13 settembre 2007 (causa C-307/05) che ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori

a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, precisando che è illegittima «l'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato».

Quindi, prosegue la relazione illustrativa, dall'esame delle summenzionate disposizioni e alla luce della richiamata Sentenza, consegue che, in materia di anzianità di servizio utile per l'attribuzione di aumenti retributivi, un'eventuale disparità di trattamento tra i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si possa ritenere giustificata solo in presenza di «ragioni obiettive», ossia di valide motivazioni legate alla natura del rapporto di lavoro precario e alle ragioni che determinano il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato¹.

Pertanto, in base a tali principi, l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disciplinato le supplenze per le scuole statali

¹ In proposito, si legge nella citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che, «tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare rilevanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela». A tale riguardo, la relazione illustrativa precisa che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto "peculiari", tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e (soprattutto) speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo.

rimettendo ad un apposito regolamento la disciplina di dettaglio dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze, tutte le volte in cui non sia possibile ricorrere a docenti di ruolo².

La relazione illustrativa si conclude affermando che le supplenze della scuola sono (inequivocabilmente) caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro. Di conseguenza anche il relativo trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l'amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera.

Al riguardo, per i profili di copertura, alla luce della riformulazione del dispositivo approvata dalla Camera dei deputati, pur considerando ad un primo esame che il medesimo sembrerebbe meramente volto ad assicurare che il conferimento di supplenze, ancorché continuative negli anni, non determini di per sé la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, occorre non di meno soffermarsi sulla portata della modifica innanzi richiamata.

² E' noto che nella scuola la copertura dei posti vacanti è assicurata in via prioritaria con le immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi pubblici e degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, mentre il ricorso alle supplenze ha natura residuale e obbligatoria, in quanto non deriva da una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma da esigenze obiettive.

In particolare, occorrono chiarimenti in ordine agli effetti della mancata esplicita esclusione del diritto al riconoscimento degli effetti economici connessi alla anzianità, che era invece prevista nella seconda parte del dispositivo nella sua versione iniziale, ossia sul piano della espressa non applicabilità al comparto della scuola del principio della "non discriminazione" sancito dalla Corte di Giustizia per i dipendenti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, in ordine al trattamento economico cui essi avrebbero diritto, a parità di anzianità di servizio maturata, rispetto a questi ultimi³.

La versione iniziale della norma in parola escludeva infatti qualsiasi nesso di automaticità tra l'assegnazione di incarichi a tempo determinato e diritto alla immissione in ruolo a tempo indeterminato. La nuova versione del dispositivo limita invece tale esclusione stabilendo che la conversione al rapporto a tempo indeterminato si determini solo all'atto della formale immissione in ruolo, in tal modo non facendo venir meno anche l'appiglio per nuove interpretazioni giurisprudenziali, che potrebbero equiparare il trattamento economico di docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato. - a parità di qualifica ed anzianità - proprio in ragione della funzionalità del conferimento degli incarichi di supplenza - specie nel caso di quelli cd. sino a termine delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico

³ In proposito, infatti, occorre segnalare come, anche di recente, già più volte l'intervento del giudice ordinario ha sancito, in singoli casi, il diritto di docenti precari "storici" a vedersi riconosciuta, in relazione alla anzianità effettivamente maturata negli incarichi di supplenza, il relativo trattamento economico, da commisurarsi a quello spettante al docente, di pari qualifica ed anzianità, ma con contratto a tempo indeterminato, appellandosi ai principi di non discriminazione e di uguaglianza, i quali trovano peraltro diretto riferimento nella Costituzione e, soprattutto, al fatto che il periodo di precariato fosse in qualche modo "funzionale" alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica. Cfr. Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro, sentenza del 29 ottobre 2009. In proposito si vedano anche i pronunciamenti del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, sentenza n. 12644/08, e del Giudice del lavoro presso il tribunale di Tivoli, sentenza n. 911/2009.

(dunque, in relazione alla platea di cd. "precari storici"), alla successiva immissione in ruolo.

Va pertanto chiarito se per tale via non si determini il rischio del riconoscimento, sia pure in via contenziosa, mediante risarcimento, ad un trattamento economico commisurato alla effettiva anzianità maturata per effetto di ricostruzione di carriera in considerazione - tra l'altro - anche della anzianità maturata nel servizio prima della formale immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Ciò determinerebbe l'anticipazione di oneri - che potrebbero essere tra l'altro non irrilevanti - che, a legislazione vigente, sono invece previsti solo all'atto dell'eventuale ed effettiva immissione in ruolo degli interessati.

Il comma 1-*bis* inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati prevede che, in attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.

L'emendamento è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2, come modificato alla Camera dei Deputati, stabilisce che, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed

educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

La relazione illustrativa riferisce che il dispositivo prevede, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee e limitatamente all'anno scolastico 2009- 2010, che le stesse siano assegnate con precedenza assoluta al personale docente e amministrativo, tecnico ed

ausiliario (ATA) già destinatario, nell'anno scolastico 2008 - 2009, di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Infatti, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 1 e al fine di assicurare comunque la qualità e la continuità del servizio scolastico con personale in possesso di titoli e di esperienze consolidate, si è ritenuto di dover conferire le supplenze brevi prioritariamente al personale docente ed ATA inserito nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti, per il quale è comunque prevista normativamente la progressiva immissione in ruolo.

In tale modo, prosegue la relazione illustrativa, per l'anno scolastico 2009-2010 si realizza un essenziale contemperamento tra l'esigenza di dare attuazione alla già richiamata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e quella di tenere conto dello specifico rapporto di supplenza, che fa riferimento a posti occasionalmente liberi che si ritiene, tuttavia, importante coprire con personale qualificato.

Al riguardo, atteso il carattere di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, i cui effetti troverebbero interamente realizzazione nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, nulla da osservare.

Il comma 3 prevede che l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo

dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

La relazione illustrativa riferisce che, trattandosi di modifiche apportate alle vigenti modalità procedurali relative al conferimento di supplenze, che non incidono comunque sull'entità complessiva del personale da nominare per supplenze brevi nell'anno scolastico 2009-2010, la disposizione è priva di effetti onerosi per la finanza pubblica.

La norma si pone in coerenza con gli indirizzi del Governo di trasformare politiche passive di carattere assistenziale in politiche attive di lavoro. Il personale interessato, infatti, in caso di mancato conferimento di un nuovo contratto di supplenza almeno fino al termine dell'anno scolastico, avrebbe titolo a un'indennità di disoccupazione posta a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

La proposta normativa consentirebbe invece al personale individuato di percepire nei periodi di espletamento delle supplenze brevi la retribuzione contrattuale; gli stessi sarebbero destinatari di un maggiore numero di rapporti di lavoro, sulla base della dichiarata disponibilità e dell'organizzazione in rete delle istituzioni scolastiche ai fini della gestione delle supplenze.

La proposta, inoltre, consente una maggiore efficienza, con risparmio di tempo e di risorse, in quanto il conferimento delle

supplenze viene gestito con riferimento a personale qualificatosi e già dichiaratosi disponibile per l'espletamento delle stesse.

La proposta, infine, realizza un'economia di spesa per l'INPS, a causa della minore erogazione dell'indennità di disoccupazione (il docente impegnato in supplenze fruisce di periodi minori di disoccupazione) e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovendosi in caso contrario comunque retribuire le supplenze con personale inserito nelle singole graduatorie di istituto.

Al riguardo, ribadendo le osservazioni già più volte formulate⁴, al fine di escludere oneri a carico delle regioni, andrebbe confermato che la norma assuma per queste ultime carattere facoltativo potendo, pertanto, essere applicata soltanto qualora le regioni mettano a disposizione le necessarie risorse.

In proposito, andrebbe altresì valutata l'opportunità di integrare il dispositivo mediante l'inserimento di una specifica clausola di invarianza. Sul punto, al fine di escludere effetti aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe anche confermato che la norma non può intendersi come derogatoria dei limiti previsti per il rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 4-*quinquiesdecies* prevede che l'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.

⁴ CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Bilancio dello Stato, Nota n. 49 del 20 ottobre 2009, pagina 7.

140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma inserita nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di interesse, andrebbe altresì chiarito l'ambito applicativo dei beneficiari della norma nonché l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza, in relazione alle eventuali procedure di reclutamento, già effettuate o in corso, indette in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, al fine di verificarne la coerenza degli effetti rispetto alle disponibilità di organico esistenti.

Il comma *4-sexiesdecies* stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni formulate in relazione ai commi precedenti.

Articolo 1-bis

(Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.

Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il dispositivo è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, va anzitutto premesso che il dispositivo in esame provvede al versamento in conto entrata al

bilancio dello Stato, di risorse da questo già affluite in un primo momento, a valere di posizioni comunque poste "fuori" bilancio (siano esse conti bancari o conti postali) intestate (previo passaggio tramite le DRS e le DPS) alle scuole, relativamente alla attuazione di progetti promozione dell'autonomia scolastica⁵.

In proposito, pertanto, tenuto conto che la norma provvede alla rassegna di risorse aventi già una destinazione originaria, andrebbero meglio specificate le modalità di attuazione e la stessa nozione di risorse "inutilizzate" indicata nel dispositivo, dal momento che la diversa disciplina delle procedure contabili, previste proprio in forza della autonomia degli istituti scolastici, potrebbe determinare la sottrazione di risorse per cui, ancorché in assenza di un formale impegno contabile, risultino esser state già assunte obbligazioni ovvero individuati e avviati progetti di utilizzo. Ragion per cui l'eventuale sottrazione di tali risorse potrebbe, di fatto, determinare la sottrazione di risorse di fatto "impegnate".

Dal punto di vista metodologico, tale circostanza si tradurrebbe in una copertura di nuovi oneri a valere di risorse già scontate in bilancio e inserite nei relativi tendenziali di spesa.

Inoltre, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi in ordine alle cifre in questione fornendo indicazioni in merito alla stima delle giacenze complessive rientranti nella disciplina del dispositivo in esame ed attualmente nella disponibilità degli istituti scolastici.

⁵ Va infatti considerato che l'autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come integrato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e dal D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, consente alle scuole di medesime di gestire in completa autonomia le risorse ad esse assegnate, fermo restando le finalità previste dalla legge per la loro assegnazione.

Il comma 4 prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - laddove è prevista una autorizzazione di spesa di 220 milioni di euro dal 2007 per gli interventi ivi previsti dai commi 622-631 tranne che per il comma 625 - sia finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché, alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.

Il dispositivo è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, va anzitutto premesso che il dispositivo in esame provvede ad estendere la possibilità dell'utilizzo di una autorizzazione di spesa già vigente, anche ad una ulteriore finalità di spesa.

In proposito, per i profili di copertura, pur considerando che detta autorizzazione si presenta quale tetto massimo di spesa, relativamente alle finalità per esse previste dalla medesima legge finanziaria 2007, associato ad oneri modulabili, si rileva però che essa configura di fatto anche la formale copertura di nuovi oneri a carico del bilancio a legislazione vigente.

Andrebbero pertanto forniti gli elementi idonei a documentare i fattori di spesa posti a monte della quantificazione della autorizzazione di spesa annuale ivi richiamata, al fine di appurare, per un verso, la modulabilità del relativo onere in relazione alle nuove

finalità previste dal dispositivo in esame e, d'altro canto, l'effettiva congruità della autorizzazione di spesa annuale anche ai fini del perseguimento delle finalità per esso già stabilite dalla legislazione vigente⁶.

Il comma 5 stabilisce che a decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, stanziata in relazione alla previsione di incentivi all'eccellenza formativa, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, sono annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché il riparto delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 1 del 2007. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.

Il dispositivo è sprovvisto di **RT**.

⁶ In proposito, si osserva che la RT al disegno di legge iniziale della legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746) si limitava ad esporre gli effetti d'impatto attesi in conto maggiori spese in relazione alla autorizzazione di spesa di 220 milioni di euro. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, XV Legislatura, A.C. 1746 recante *Disegno di legge finanziaria 2007*, relazione tecnica all'articolo 68.

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, trattandosi di dispositivo dal tenore analogo a quello indicato al comma precedente, si rinvia alle osservazioni ivi formulate.

Il comma 6 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove si fa riferimento alle risorse di cui alla legge n. 440/1997 relative alla istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Il dispositivo è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero anzitutto richiesti elementi di chiarificazione in merito alle effettive modalità di funzionamento del dispositivo, dal momento che esso si limita a fare rinvio alla possibilità di utilizzo, nell'anno successivo all'iscrizione in competenza, delle disponibilità del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 447/1997.

A rigore, infatti, la utilizzabilità dei predetti fondi nell'anno successivo a quello di competenza, anche nell'eventualità che gli stessi non fossero stati impegnati nell'anno di assegnazione, appare essere già possibile ai sensi della richiamata norma di cui all'articolo 1, comma 602, della legge finanziaria 2007.

Ad ogni buon conto, si ricorda che per ogni norma derogatoria ai tassativi termini di mantenimento degli stanziamenti in bilancio, occorrerebbe approntare idonea copertura finanziaria, dal momento che ciò determina il venir meno di risparmi già scontati nei saldi tendenziali a legislazione vigente.

Articolo 1-ter

(Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie)

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, laddove sono previste disposizioni in materia di adozione dei libri di testo scolastici, dopo le parole: «Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze» sono inserite le seguenti: «, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da *internet*».

Al riguardo, per i profili di copertura, pur premessa l'apparente carattere ordinamentale del dispositivo, andrebbero comunque fornite rassicurazioni circa l'ipotizzabilità di oneri aggiuntivi di spesa per le istituzioni scolastiche correlati all'esigenza di assicurare a tutti l'accesso alla rete *web*, qualora fossero prescelti testi scaricabili dalla rete qualora anche solo minima parte degli studenti non fossero in possesso delle relative, necessarie apparecchiature informatiche.

Articolo 1-quater
(Anagrafe degli studenti)

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, laddove sono previste le modalità di funzionamento dell'anagrafe degli studenti dopo le parole «dei singoli studenti» sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,».

Il comma 2 prevede che all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, laddove é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e gli altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica».

Al riguardo, tenuto conto del valore ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 1-quinquies
(Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato)

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, laddove sono previste disposizioni in materia di riconoscimento del diritto all'accesso all'esame preliminare per l'accesso agli esami di Stato, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì

l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame».

Il dispositivo è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>